

CITTÀ DI SAN SALVO

PROVINCIA DI CHIETI

"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ MUSICALE PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI DI INTRATTENIMENTI, PUBBLICI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI TEMPORANEI"

Approvato con Delibera di C.C. n.18 del 04.04.2018

Modificato con Delibera di C.C. n.29 del 13.06.2023

TITOLO I NORME GENERALI – trattenimenti musicali

ART.1

(Ambito di applicazione)

- 1. Il presente regolamento, in esecuzione della disciplina nazionale e regionale in materia, detta apposite norme contro l'inquinamento acustico, con riferimento al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.
- 2. In particolare, le norme del presente regolamento disciplinano anche il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose;

ART. 2 (Definizioni)

- 1. Fatte salve le definizioni già previste dall'art. 2, comma 1, della Legge 26/10/1995, n. 447, ai fini delle presenti norme le denominazioni che seguono hanno i seguenti significati:
 - A. ATTIVITA' TEMPORANEA: qualsiasi attività che si svolgono e si concludono in un arco di tempo limitato ed in luoghi non stabilmente attrezzati, qualora esse comportino l'utilizzo e l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi quali ad esempio:
 - A.1 cantieri;
 - A.2 manifestazioni:
 - > spettacoli, concerti, serate danzanti, piano bar, proiezioni cinematografiche;
 - feste popolari, sagre, fiere, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza;
 - luna park temporanei;
 - manifestazioni sportive all'aperto.

Le suddette attività a carattere temporaneo, di cui alla lettera A.2 in elenco, vanno autorizzate in aree precedentemente individuate in sede di classificazione acustica comunale. In casi particolari può essere autorizzato l'utilizzo di aree diverse previa verifica di conformità alle prescrizioni contenute negli articoli successivi.

- B. PERIODO ESTIVO: arco temporale compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre;
- C. PERIODO INVERNALE: arco temporale compreso tra il 1° ottobre ed il 31 maggio.

ART. 3 (Suddivisione del territorio comunale)

Ai soli fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento, e senza costituire norma preordinata alla classificazione acustica, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone: (Mappa Allegata alla presente)

Classe I	AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, Aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.
Classe II	AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali e industriali.
Classe III	AREE DI TIPO MISTO Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare locale o di attraversamento con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali e aree rurali interessate da attività con impiego di macchine operatrici.
Classe IV	AREE AD INTENSA ATTIVITA' UMANA Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare locale o di attraversamento con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, uffici, presenza di attività artigianali. Le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e linee ferroviarie, le aree portuali e le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V	AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI	AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

TITOLO II REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ TEMPORANEE

ART. 4 (cantieri)

I criteri, le specifiche e le prescrizioni da adottarsi all'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, sono rimandate alla normativa vigente in materia, alla D.G.R n. 770/P del 14/11/2011 nonché ai regolamenti vigenti nel comune di San Salvo.

ART. 5 (Limiti di emissione sonora delle manifestazioni)

A. Le manifestazioni svolte nelle aree individuate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95 (tutte le Piazze situate all'interno del territorio comunale), devono rispettare i limiti indicati nella seguente tabella:

Tabella nr. 1

CLASSE Territoriale	Afflusso atteso in nr. di persone	N. Max di gg anno x sito	Durata Max in ore	Limite in facciata LA _{eq}	Limite x il pubblico LA _{eq}	Limite in facciata LASmax	Orario di Cessazione
III - IV	>5000	10	5	70	75	108	24
III - IV	>300	No Limite	4	65	70	108	24

B. Le manifestazioni svolte in aree diverse da quelle indicate dal Comune ai sensi dell'art.4, comma 1° lett. a), della Legge 447/95, e svolte nelle aree individuate come Classe III e Classe IV del precedente art. 3, devono rispettare quanto segue:

PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI SENZA BALLO

I piccoli trattenimenti musicali a carattere di complementarietà e temporaneità, quali diffusione di musica d'accompagnamento, piccolo piano bar, altro piccolo e comunque scarsamente significativo intrattenimento musicale e spettacolare in genere, <u>non rientrante nella casistica del pubblico spettacolo, e non avente caratteristica di imprenditorialità espletati all'interno del pubblico esercizio possono essere effettuati su tutto il territorio comunale.</u>

Lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali all'interno del pubblico esercizio (DJ set, musica diffusione da impianti hi-fi, piano bar, concertini dal vivo, Karaoke) che abbiano carattere saltuario e non ricorrente e non assumano le caratteristiche dell'imprenditorialità, di cui al comma 1 del presente articolo, RISULTANO ATTIVITA' LIBERE e non è richiesta alcuna autorizzazione o SCIA, a condizione che siano in possesso della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di impatto acustico.

Per tali eventi si fa riferimento al rispetto della tabella nr. 2.

Tabella nr. 2

CLASSE Territoriale	Afflusso atteso in nr. di persone	N. Max di gg <i>anno x</i> sito	Durata Max in ore	Limite in facciata LA _{eq}	Limite x il pubblico LA _{eq}	Limite in facciata LASmax	Orario di Cessazione
III - IV	<200	No limite	4	65	70	102	24

> PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI SENZA BALLO ALL'ESTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI

1. Lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali o piccoli trattenimenti all'ESTERNO del pubblico esercizio (DJ set, musica diffusione da impianti hi-fi, piano bar, musica dal vivo), che abbiano carattere saltuario e non ricorrente e non assumano le caratteristiche dell'imprenditoria sono soggette a SCIA, ai sensi dell'art. 68 TULPS <u>per un n.ro massimo di 4 serate,</u> da presentare attraverso il portale dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).

Per tali eventi si fa riferimento al rispetto della tabella nr. 3.

Tabella nr. 3

<i>CLASSE</i> Territoriale	Afflusso atteso in nr. di persone	N. Max di gg <i>anno x</i> sito	Durata Max in ore	Limite in facciata LAeq	Limite x il pubblico LAeq	Limite in facciata LASmax	Orario di Cessazione
III - IV	<200	70	4	65	70	102	24

- > PUBBLICO TRATTENIMENTO O PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTI FINO AD UN MASSIMO DI 200 PARTECIPANTI CHE SI SVOLGONO ENTRO LE ORE 24:00.
- 1. Per l'esercizio di un'attività di trattenimento e pubblico spettacolo <u>non</u> in pubblico esercizio per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 ore del giorno d'inizio, la licenza di cui all'art. 68 del TULPS è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 07 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., <u>per un n.ro massimo di 4 serate</u>, da presentare attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP); la documentazione da presentare è quella prevista dal D.Lgs. n. 222/2016 e dall'art. 141 D.P.R. n. 311/2001.

Per tali eventi si fa riferimento al rispetto della tabella nr. 3.

PUBBLICO TRATTENIMENTO O PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTI CON NUMERO DI PARTICIPANTI SUPERIORE A 200

Nel caso di eventi con numero di partecipanti superiore a 200 persone, è necessario presentare istanza per il relativo rilascio dell'autorizzazione secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 68 del TULPS e dal D. Lgs. N. 222/2016, attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive e deve essere acquisito il certificato di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS, che viene rilasciato dal Comune, previo parere della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo.

All'istanza deve essere allegata la documentazione prevista dalla normativa appena richiamata.

Per tali eventi si fa riferimento al rispetto della tabella nr. 4.

Tabella nr. 4

CLASSE Territoriale	Afflusso atteso in nr. di persone	N. Max di gg <i>anno x</i> sito	Durata Max in ore	Limite in facciata LA _{eq}	Limite x il pubblico LA _{eq}	Limite in facciata LASmax	Orario di Cessazione
III - IV	>200	40	4	65	70	102	24
III - IV	>5000	10	4	70	75	102	24

PUBBLICO TRATTENIMENTO O PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTI DAL 01/06 AL 30/09 DI OGNI ANNO

Data la particolare connotazione turistico/ricettiva dell'ente, per gli eventi dal 1° giugno al 30 settembre, le manifestazioni devono rispettare i limiti di impatto acustico indicati nella tabella 5, così come previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 770/2011 ed i limiti di orario come stabiliti dalla stessa tabella 5.

Tabella nr. 5

		N. Max di	Durata	Limite in	Limite x il	Limite in	
Tipologia di Manifestazione	CLASSE	gg <i>anno</i>	Max in	facciata	pubblico	facciata	Orario di cessazione
po.og.a a ma mosta=iono	Territoriale	x sito	ore	LAeq	LAeq	LASmax	
Concerti all'Aperto	III	20	4	85	95	102	1:30
Concerti al chiuso in							
strutture non dedicate (Es.	III	10	4	70	95	102	1:30
Palazzetto sport)		10	7	70	33	102	1.50
Discoteche e similari	III	20	4	70	95	102	1:30
			•	, 0		.02	1.00
Attività musicali all'aperto in							
supporto ad attività di P.E.							
(es. Piano Bar, concertini,	III	20	4	70	95	102	1:30
fonti sonore, ecc.)							

Tipologia di Manifestazione	CLASSE Territoriale	N. Max di gg anno x sito	Durata Max in ore	Limite in facciata LA _{eq}	Limite x il pubblico LA _{eq}	Limite in facciata LASmax	Orario di cessazione
Concerti all'Aperto	IV	30 (con n. max gg 10 x mese)	4	85	95	102	2:30 (Dalle ore 24:00 alle ore 2:30 devono essere rispettati i limiti di immissioni acustiche stabiliti nel D.P.C.M. n. 485 del 14/11/1997)
Concerti al chiuso in strutture non dedicate (Es. Palazzetto sport)	IV	20	4	70	95	102	2:30 (Dalle ore 24:00 alle ore 2:30 devono essere rispettati i limiti di immissioni acustiche stabiliti nel D.P.C.M. n. 485 del 14/11/1997)
Discoteche e similari	IV	25	4	70	95	102	2:30 (Dalle ore 24:00 alle ore 2:30 devono essere rispettati i limiti di immissioni acustiche stabiliti nel D.P.C.M. n. 485 del 14/11/1997)
Attività musicali all'aperto in supporto ad attività di Pubblico Esercizio (es. Piano Bar, concertini, fonti sonore, ecc.)	IV	25	4	85	95	102	2:30 stabilimenti balneari 1:30 Altre Attività (Dalle ore 24:00 alle ore 2:30 devono essere rispettati i limiti di immissioni acustiche stabiliti nel D.P.C.M. n. 485 del 14/11/1997)

Inoltre, per lo stesso periodo 1° giugno 30 settembre, viene stabilito che:

- 1. per i Luna Park, i parchi giochi e similari, l'orario massimo consentito per effettuare la musica all'esterno relativamente alle classi di territorio III e IV è fissato fino alle ore 24:00 e per le classi di territorio V e VI è fissato fino alle ore 1:00:
- 2. per le feste popolari, le manifestazioni sportivo-ricreative e similari organizzate dai privati ricadenti sul territorio classificato da II a VI l'orario massimo consentito è fino alle ore 02:00;
- è obbligatorio il rispetto dei limiti massimi consentiti di emissione sonora, così come stabiliti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 770/P del 14/11/2011–BURA ORDINARIO n. 16 del 28 MARZO 2012 e sopra specificati;
- 4. per le manifestazioni che abbiano il patrocinio del Comune e/o che rivestono una particolare rilevanza turistica, culturale, artistica e che si svolgono nell'ambito delle aree classificate dal III al VI, l'orario massimo consentito per effettuare la musica all'esterno è fino alle **ore 03:00** del giorno successivo.
- 5. per gli intrattenimenti, pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei con previsione di afflusso superiore a 5.000 partecipanti, dichiarato dall'organizzatore responsabile, la relativa richiesta documentata, deve essere inoltrata al Comune almeno 30 giorni prima dell'evento, al fine di consentire la necessaria e ponderata valutazione degli aspetti connessi alla tutela dell'incolumità pubblica (Safety), nonché della Secutity e la eventuale conseguente trasmissione alla Prefettura per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001.
- 6. Per quanto non previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 770/P del 14/11/2011, trovano applicazione i limiti imposti dal D.P.C.M. n. 485 del 14/11/1997.

ART. 6 (Deroghe)

Per le manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, cui seguirà ordinanza del Sindaco, saranno espressamente indicate nella stessa ordinanza le eventuali prescrizioni da rispettare, così come eventuali deroghe rispetto a quanto stabilito dal presente regolamento, nel rispetto della Delibera di Giunta Regionale n. 770/P del 14/11/2011 e, in caso di suo silenzio, del D.P.C.M. n. 485 del 14/11/1997.

In ogni caso, l'attività di intrattenimento o di pubblico spettacolo all'aperto è soggetta al procedimento, agli adempimenti ed alla documentazione previsti dall'allegato A al D. Lgs. N. 222/2016 da presentare al competente Sportello Unico per le attività produttive (**SUAP**), a seconda del tipo di attività e del tipo di impianto e della capienza dei partecipanti.

ART. 7

(Procedimento di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni)

- 1. Lo svolgimento nel territorio comunale di spettacoli o intrattenimenti all'aperto è soggetto ad autorizzazione, da richiedere almeno 10 giorni prima dell'inizio. La domanda, da presentare al competente Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), a seconda del tipo di attività e del tipo di impianto e della capienza dei partecipanti, deve essere corredata dalla documentazione richiesta dal D.Lgs. n. 222/2016.
- 2. Lo svolgimento di spettacoli o gli intrattenimenti, che non siano in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle dal nr. 1 al nr. 5, possono chiedere autorizzazione in deroga **almeno 30 giorni** prima dell'inizio della manifestazione, solo qualora patrocinata dall'ente, seguita da apposita ordinanza del Sindaco, con domanda da presentare al competente Sportello Unico per le attività produttive (**SUAP**), a seconda del tipo di attività e del tipo di impianto e della capienza dei partecipanti.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

ART. 8 (Normativa di riferimento in materia acustica)

Si richiama qui di seguito, la seguente normativa:

- o la legge 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- o il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici, delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- o Legge Regionale Abruzzo 17 luglio 2007 n. 23 "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente e estremo e nell'ambiente abitativo";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 770/P del 14 novembre 2011 "Legge Regionale 17 luglio 2007, n. 23 recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente e estremo e nell'ambiente abitativo". Approvazione criteri e disposizioni regionali";

ART. 9 (Condizioni per il rispetto della civile convivenza e della viabilità)

Ai titolari dei pubblici esercizi è fatto obbligo di vigilare, affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

TITOLO IV MISURAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 10

(Misurazioni e controlli)

- 1. I parametri di misura riportati nelle Tabelle sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
 - a. **LAeq** come definito dal DPCM 16/3/1998, TM (tempo di misura) ≥10 minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata:
 - b. **LASmax** definito come livello massimo di pressione sonora, esprime il valore massimo della pressione sonora ponderata in curva "A" e le costanti di tempo "slow", "fast", "impulse" attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione.

Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che dovrà pertanto essere eseguita con l'utilizzo di time-history o della registrazione grafica.

- 2. Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti totali o impulsive).
- 3. L'attività di controllo è demandata all'ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

ART. 11 (Sanzioni)

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del c.p. e quanto previsto dall'art. 650 del c.p. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'Autorità competente per ragioni di sicurezza, ordine pubblico e igiene e dalle sanzioni previste all'art. 10, L. 26 ottobre 1995, n. 447, la mancata osservanza delle disposizioni

in materia di tutela dell'inquinamento acustico previste dalla L. 447/1995, della L. R. n. 23/2007 e del presente regolamento, comporta a norma dall'art. 14 della L. R. n. 23 del 17 luglio 2007 l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento di una somma da euro **516,00** a euro **5.164,00** per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli senza la prescritta autorizzazione o oltre il limite di orario massimo consentito dal presente Regolamento;
- b) il pagamento di una somma da euro **1.032,00** a euro **10.329,00** nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalla legge 447/95, L.R. 23/2007 e dal presente Regolamento.

Per le modalità di accertamento e irrogazione delle relative sanzioni in presenza di violazioni al presente Regolamento si applicano le norme previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 12 (Norme finali)

Tutti i regolamenti e le relative disposizioni in materia, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono superati.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti normative in materia.

